



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE, FORESTE E FAUNA

Via Vannetti n. 41 – 38122 Trento

T +39 0461 497661

pec dip.protezione_civile@pec.provincia.tn.it

@ dip.protezionecivile@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

**A tutti i Dipartimenti della Provincia**

e p.c.

Presidente della Provincia**Commissario del Governo per la Provincia
di Trento****Ufficio stampa della Provincia**

Prot. n. D327/21-2020-4

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Provincia n. 53 del 5 novembre 2020 prot. n. 696090/1 in tema di Covid-19. Chiarimento in merito al punto 4) *“Convegni, congressi”* relativamente all'inciso riguardante i corsi di formazione.

In seguito alle segnalazioni pervenute da diverse strutture della Provincia in merito alla sfera di applicazione del punto di cui in oggetto, si chiarisce quanto segue.

Il punto 14) dell'ordinanza n. 49 del 26 ottobre 2020 del Presidente della Provincia prot. 659641/1 nel recepire le disposizioni del Dpcm 24 ottobre 2020, in merito alla sospensione dei convegni, dei congressi e degli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza, precisava che *“sono consentite in presenza le attività di formazione professionale, comprese quelle in cui si riconoscono crediti formativo-professionali [...]”*.

Tale ultima precisazione è stata poi superata dal nuovo Dpcm 03 novembre 2020, che, all'art. 1, comma 9, lett. s), stabilisce che *“I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”*.

Si chiarisce che il punto 4) dell'ordinanza del Presidente n. 53 del 5 novembre 2020 (rubricato testualmente *“Convegni, congressi”*), modificando il punto 14) dell'ordinanza del 26 ottobre 2020,

ha inteso uniformare le disposizioni in materia di convegni e congressi ed eventi similari con quanto previsto dal citato art. 1, comma 9, lett. s).

Pertanto, il predetto punto 4) non ha inteso modificare, integrare o comunque rendere più restrittiva la disposizione di cui all'art. 1, comma 9, lett. s), del Dpcm 03 novembre 2020, che trova completa applicazione anche in ambito provinciale.

IL DIRIGENTE GENERALE

- ing. Raffaele De Col -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)